

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzione in Commissione:*

La VI Commissione,

considerato che l'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), nel disciplinare il primo modulo della riforma fiscale, dispone, tra le altre cose, la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito, prevedendo l'aumento dell'aliquota IRPEF del primo scaglione dal 18 al 23 per cento;

considerato che, contestualmente alla suddetta revisione, il medesimo articolo 2 dispone l'introduzione di deduzioni fisse dall'imponibile fiscale nonché la modifica delle detrazioni spettanti ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi dovuta dalle persone fisiche a decorrere dal periodo di imposta 2003;

rilevato che l'introduzione di tali deduzioni spettanti per la determinazione della base imponibile complessiva su cui applicare l'imposta compensa, in tutto o in parte, l'effetto della rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni, con particolare riferimento all'innalzamento dell'aliquota minima dal 18 per cento al 23 per cento;

tenuto conto, inoltre, che il comma 3 del richiamato articolo 2 dispone la facoltà per i contribuenti, ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, di applicare, se più favorevoli, le disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il trattamento di fine rapporto è assoggettato ad imposta, in via provvisoria, applicando l'aliquota determi-

nata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, e, in via definitiva, mediante riliquidazione dell'imposta dovuta operata dall'amministrazione finanziaria in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione;

tenuto conto, altresì, che il comma 10 del richiamato articolo 2 dispone che, limitatamente agli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le nuove aliquote IRPEF, nonché i nuovi scaglioni di reddito, trovano applicazione a decorrere dall'anno 2005;

rilevato che ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi anche il trattamento di fine rapporto è assoggettato a tassazione separata;

considerato che, per effetto delle disposizioni di cui al richiamato articolo 2 della legge n. 289 i trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003 subiranno una imposizione penalizzante rispetto a quella applicabile nel periodo di imposta 2002, con particolare riferimento all'aliquota di imposta del primo scaglione di reddito elevata dal 18 al 23 per cento, non compensato dalle maggiori deduzioni previste dal medesimo articolo;

tenuto conto che per la tassazione del trattamento di fine rapporto non trova applicazione la clausola di salvaguardia prevista dal citato comma 3 dell'articolo 2, della legge n. 289;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative normative per adottare tutte le correzioni ed integrazioni utili all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 282, al fine di garantire che la tassazione dei trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1°

gennaio 2003 non risulti penalizzante rispetto a quella applicabile nei periodi precedenti.

(7-00200) « Benvenuto, Olivieri, Grandi, Tolotti, Fluvi, Nannicini, Lettieri, Pistone ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:

BIELLI e SEDIOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio 2003 si è verificato un terremoto nel territorio della provincia di Forlì-Cesena, che ha colpito molti comuni e frazioni; le scosse si sono poi ripetute, se pur con minor intensità, fino a questa notte;

nell'alto Appennino forlivese-cesenate, in particolare nelle vallate del Savio e del Bisento, nei comuni di Santa Sofia, Verghereto e Bagno di Romagna, nelle località circostanti e soprattutto nelle campagne, con il trascorrere dei giorni si va definendo con maggiore certezza l'entità dei danni e delle emergenze;

rispetto all'analisi svolta nell'immediatezza, la situazione è andata peggiorando, a cominciare dalla rilevazione dell'entità della scossa (stabilita subito in 3,8 della scala Richter e successivamente rivista e portata a 4,3 dagli uffici della protezione civile);

la rilevazione dei danni è resa ancora più difficile, e al momento prudenziale, anche a causa del fatto che la zona interessata è vastissima e in parte rurale;

una prima stima, del tutto approssimativa, porta a 5 milioni di euro l'entità

dei danni nella sola zona di Bagno di Romagna, ma l'entità dei danni potrebbe essere superiore in altri comuni in seguito alle ultime scosse registrate;

i primi sopralluoghi hanno segnalato decine di case completamente inagibili, chiese pericolanti, ma si è agli inizi e probabilmente la situazione è destinata a peggiorare riguardo alla valutazione;

è stato immediato l'intervento, predisposto e coordinato dalla regione, dei primi soccorsi, come sottolineato dai sindaci: vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e volontari della CRI, protezione civile regionale; l'incertezza riguarda ora i passi successivi, che si spera siano altrettanto tempestivi, per non ripetere amare esperienze del nostro Paese e per non disperdere ciò che in questi giorni è stato fatto con una adeguata celerità —:

quali siano le informazioni in possesso del Governo in merito all'evento sismico;

quali iniziative intendano intraprendere al fine di assicurare il massimo della sicurezza;

come intendano accelerare l'accertamento dei danni, consentire una sistemazione alle famiglie senza casa, prevedere nel più breve tempo possibile il loro rientro alla normalità e accelerare le procedure per gli indennizzi. (3-01878)

Interrogazione a risposta scritta:

VENDOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

l'ENEA, di concerto con la commissione interministeriale « Grandi Rischi », ha indicato in una mappatura dei siti nucleari che il Metapontino e la Murgia materana potrebbero divenire delle « pattumiere » per rifiuti nucleari. Le due citate porzioni di territorio lucano e pugliese,